



COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

C.A.P. 95012 – Città Metropolitana di Catania

P. IVA e C.F.: 00291090876

Tel.: 0942/980211 - Fax: 0942/984505

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONE
DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI**

CAPO I-INTRODUZIONE		
Art.1	Oggetto del Regolamento	<i>pag. 3</i>
CAPO II-RATEIZZAZIONE		
Art.2	Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione	<i>pag. 3</i>
Art.3	Garanzie su dilazioni di pagamento	<i>pag. 4</i>
Art.4	Interessi	<i>pag.4</i>
Art.5	Provvedimento di concessione della rateizzazione	<i>pag. 4</i>
Art. 6	Diniego della rateizzazione	<i>pag.5</i>
Art. 7	Modalità di pagamento mandato per addebito diretto Sepa	<i>pag. 5</i>
CAPO III-COMPENSAZIONE		
Art.8	Principi in materia di compensazione	<i>pag. 6</i>
Art.9	Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o altra entrata comunale di pari natura	<i>pag. 6</i>
Art.10	Compensazione tra debiti dell'Ente e tributi e/o entrate comunali	<i>pag.7</i>
CAPO IV-DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
Art.11	Armonizzazioni e abrogazioni	<i>pag. 8</i>
Art.12	Disposizioni speciali	<i>pag. 8</i>
Art.13	Disposizioni transitorie	<i>pag. 9</i>

CAPO I-INTRODUZIONE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento, l'Amministrazione comunale, valutate con attenzione le esigenze dei cittadini che, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche, sono sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi, imposte e tariffe comunali e/o delle entrate patrimoniali, disciplina:

- a. il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria a specifica domanda;
- b. il procedimento di compensazione:
 - nell'ambito della stessa entrata comunale;
 - tra entrate comunali diverse;
 - tra debiti dell'Amministrazione comunale e crediti per tributi ed entrate patrimoniali comunali.

Art. 2 CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

(così modificato a seguito della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 20/2023)

1. Il provvedimento di rateizzazione viene applicato in situazioni di obiettiva difficoltà economica a richiesta del contribuente.
2. La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dei seguenti elementi, riferiti a tutti i componenti del nucleo ISEE del richiedente:
 - indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
 - beni mobili registrati e/o natanti posseduti anche all'estero.

Con riferimento al nucleo Isee del richiedente, l'Amministrazione comunale non concede la rateizzazione in caso di:

- Isee superiore a 18.000 Euro, per importi di debito complessivo inferiore a 300 Euro;
- Isee superiore a 26.000 Euro, per importi di debito complessivo inferiore a 600 euro;
- titolarità di depositi, conti correnti e/o conti titoli con saldo medio superiore a 5.000,00 euro riferito ai due trimestri precedenti la domanda di rateizzazione (il calcolo del saldo medio viene effettuato con riferimento alla somma algebrica di tutti i conti e depositi del nucleo Isee);
- titolarità di beni mobili registrati e natanti con valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, superiore a 20.000,00 euro, al netto di eventuali debiti di finanziamento.

Le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici), e le società di persone, possono fare richiesta di rateizzazione solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

3. Il carico di entrate arretrate di cui si chiede la rateizzazione, comprensivi di oneri e spese, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiore ad euro 100,00, nei seguenti limiti:
 - a) Fino ad un massimo di 6 mesi, per importi da euro 300,00 ad euro 1.000,00, senza fideiussione;
 - b) Fino ad un massimo di 9 mesi, per importi da euro 1001,00 ad euro 5.000,00, senza fideiussione;
 - c) Fino ad un massimo di 12 mesi, per importi da euro 5.001,00 ad euro 10.000,00, senza fideiussione;
 - d) Fino ad un massimo di 18 mesi, per importi da euro 10.001,00 ad euro 25.000,00, senza fideiussione;

- e) Fino ad un massimo di 24 mesi, per importi da euro 25.001, ad euro 50.000,00, con fideiussione;
 - f) Fino ad un massimo di 36 mesi, per importi da euro 50.001,00 a € 100.000,00, con fideiussione.
4. Possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso, le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
 5. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna entrata, distinte domande di rateizzazione.
 6. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

Art.3 GARANZIE SU DILAZIONI DI PAGAMENTO

(così modificato a seguito della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 20/2023)

1. Nel caso in cui, a garanzia di una dilazione di pagamento, sia rilasciata polizza fideiussoria, questa deve essere pari all'importo del debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.
2. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richieste del Comune, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

Art.4 INTERESSI

(così modificato a seguito della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 20/2023)

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 2 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art.5 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE

(così modificato a seguito della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 20/2023)

1. La procedura di concessione della rateizzazione dei pagamenti, nei termini prescritti dal presente regolamento, è gestita dal Settore competente alla riscossione delle Entrate tributarie che, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta all'istante, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione, ovvero il diniego, sulla base dell'istruttoria compiuta. Il Settore, ai fini istruttori, potrà avviare o richiedere verifiche e documentazione ad altri Settori dell'Ente, secondo la rispettiva competenza.
2. L'istruttoria, anche in caso di necessità di integrazione documentale a cura della parte o di ufficio, non può eccedere il termine di giorni 60 dalla presentazione dell'istanza. In mancanza di concessione espressa della rateizzazione entro detto termine l'istanza si intende respinta.

3. Il provvedimento di autorizzazione della rateizzazione:

- a) deve contenere il numero, la decorrenza e l'ammontare delle singole rate, con la specifica della sorte capitale, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni e interessi di mora, fermo restando che le rate avranno scadenze mensili e decadono dalla data di accoglimento dell'istanza;
- b) deve essere controfirmato dal titolare dell'istanza, in segno di conoscenza e piena accettazione delle condizioni di decadenza e, specificatamente, del fatto che in caso di mancato pagamento di 2 (due) rate, anche non consecutive, opera automaticamente la decadenza dal beneficio di rateizzazione, senza necessità di alcuna comunicazione al riguardo. Ciò, con la conseguenza che l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, da versare entro 60 giorni dalla scadenza del termine di decadenza dal beneficio, e che il carico dell'importo residuo non potrà essere rateizzato, ma può essere estinto esclusivamente mediante unico pagamento;
- c) Nel caso in cui sia previsto il rilascio della polizza fideiussoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del presente Regolamento, l'ente attiverà la polizza decorso il termine di 10 giorni dalla ricezione da parte del contribuente dell'avviso di escussione.

Art. 6 DINIEGO DELLA RATEIZZAZIONE

(così modificato a seguito della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 20/2023)

La rateizzazione non può essere accordata, in ogni caso, se:

- a) per lo stesso debito, e non anche per quelli pregressi, è intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione precedentemente concessa;
- b) è pendente ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria;
- c) è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art.182 -bis R.D.n.267/1942—Legge fallimentare), una domanda di concordato preventivo (art.161 R.D.n.267/1942—Legge fallimentare) ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovra indebitamento (artt.6 e seguenti Legge n.3/2012), a carico dell'istante, comprendente i medesimi debiti oggetto del piano di rateizzazione.

Art. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

(così modificato a seguito della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 20/2023)

È prevista per le persone giuridiche la facoltà di richiedere, quale modalità di pagamento l'addebito diretto su conto corrente bancario o postale.

Per attivarlo è necessario sottoscrivere il mandato per addebito diretto Sepa (Sdd) e presentarlo agli uffici, insieme alla copia di un documento di identità valido e alla copia dell'estratto conto bancario o postale riportante il codice IBAN su cui si intende ricevere gli addebiti.

CAPO III-COMPENSAZIONE

Art.8 (già art. 6 del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 29/2022)

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a qualsiasi titolo, ivi compresi i tributi locali in applicazione dell'art.1, comma 167, della legge 296/2006, nonché dell'art.8, comma1, della legge212/2000, ove non diversamente disciplinato da altra disposizione di legge.
2. L'obbligazione tributaria, ove non vietato dall'ordinamento vigente in materia, può essere estinta purché non sia intervenuta decadenza dal diritto a rimborso del credito, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che credito e debito siano certi, liquidi ed esigibili.
3. Le compensazioni dovranno seguire l'ordine cronologico risultante dai documenti contabili dell'Ente, dando precedenza alle operazioni più remote.
4. Le eventuali spese legali che l'Ente ha sostenuto per il recupero del proprio credito sono a carico dell'altra parte.

Art. 9 (già art. 7 del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 29/2022)

COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO O ALTRA ENTRATA COMUNALE DI PARI NATURA

1. Il contribuente, nell'ambito di un medesimo tributo o entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo o entrata comunale di pari natura degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso del credito.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente deve presentare al Comune apposita istanza, recante:
 - a) Generalità e codice fiscale;
 - b) Indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
 - c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare, distinte per anno d'imposta e/o solare;
 - d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
 - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere richiesta per una compensazione con i versamenti successivi.
4. Il Settore competente alla gestione delle entrate tributarie decide sull'istanza di compensazione entro 60giorni dalla presentazione. Decorso tale termine senza l'emanazione di un provvedimento, l'istanza si intende respinta.
5. Eventuali compensazioni autorizzate, non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

Art.10 (già art. 8 del Regolamento approvato con
Delibera di C.C. n. 29/2022)

**COMPENSAZIONE TRA DEBITI
DELL'ENTE E TRIBUTI E/O
ENTRATE COMUNALI**

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione, come disciplinato dall'art. 1243 Codice civile, e, ove nulla vi osti, tra debiti del Comune di Castiglione di Sicilia verso terzi a qualsiasi titolo, e crediti vantati dall'Ente verso i medesimi per tributi e/o entrate comunali di pari natura. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'ufficio.
2. Fermi i principi della compensazione definiti nel presente regolamento, restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

A-Compensazione su richiesta di parte

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Castiglione di Sicilia, a qualsiasi titolo, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi, tariffe e imposte comunali.
2. Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al Settore competente alla gestione delle Entrate, compilando la parte dell'Allegato A a ciò dedicata, contenente i seguenti elementi:
 - a) Generalità e codice fiscale;
 - b) Indicazione del tributo, tariffa o imposta dovuta;
 - c) indicazione-fonti dei crediti da compensare, documentati;
 - d) dichiarazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione a carico del Comune di Castiglione di Sicilia si intende estinta, si rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito e si abbandonano eventuali azioni già intraprese;
 - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione;
 - f) nel caso di attività economiche e/o professionisti per crediti scaturenti dalla loro attività, una ulteriore dichiarazione (vedere se aggiungere già nello schema di domanda) di essere consapevole che la richiesta potrà essere accettata solo in presenza di regolarità contributiva (DURC e/o attestazione Cassa di appartenenza) e in assenza di inadempimenti ex art. 48-bis del D.P.R. nr. 602/73.
3. In caso di compensazione su richiesta di parte, qualora il debito certificato a carico del contribuente ecceda l'importo del credito per il quale viene chiesta la compensazione e desista un ulteriore credito del contribuente nei confronti dell'Amministrazione, il responsabile dell'istruttoria, considerati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'Amministrazione comunale, comunica al debitore, che oltre a compensare l'importo del debito da questi richiesto, si procederà a compensare il debito del contribuente con applicazione della compensazione d'ufficio, di cui al punto b) del presente articolo, nei limiti del credito complessivo da liquidare in favore del contribuente medesimo.

B) -Compensazione d'Ufficio

1. Prima dell'emissione di mandati di pagamento a favore di ogni creditore dell'Ente, dovrà procedersi alla verifica di eventuali inadempienze del medesimo soggetto, oltre che nei confronti dell'Erario, ai sensi dell'art.48 – bis del D.P.R. 602/1973, anche nei riguardi del Comune di Castiglione di Sicilia, attraverso l'interrogazione della banca dati tributaria e della banca dati dei soggetti debitori dell'Ente, alla quale accederanno gli operatori autorizzati dal Responsabile del

Settore economico-finanziario.

2. La verifica dell'inadempienza dovrà effettuarsi per tutti i pagamenti, senza alcuna limitazione di importo o di titolo, e riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da alienazione/concessione di beni dell'Ente, proventi di rilascio di concessioni edilizie e tutte le altre entrate, di qualsiasi natura, spettanti all'Ente.
3. In caso di inadempienza riscontrata, si sospenderà il pagamento della somma risultante dovuta e si procederà, a cura del Settore Finanze, a trasmettere formale invito al creditore segnalato, affinché si perfezioni la compensazione del debito dell'Ente con il credito nei confronti del contribuente.
4. La compensazione delle partite di debito-credito sarà formalizzata attraverso provvedimento del Responsabile del Settore economico – finanziario, o suo delegato, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal creditore/debitore; di ciò dovrà farsi annotazione sia nel mandato di pagamento che nella reversale d'incasso.
5. La contabilizzazione della compensazione delle partite di debito-credito avverrà mediante la contestuale emissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento, con corrispondente imputazione sia nella parte entrata che nella parte uscita del bilancio, con l'adozione dei provvedimenti da parte dei Settori competenti all'autorizzazione del pagamento del debito e alla riscossione dei titoli di entrata.
6. Le procedure di compensazione dovranno concludersi entro 15 giorni dalla comunicazione dell'inadempienza edella richiesta di compensazione.
7. Nel caso in cui il soggetto si opponga alla compensazione, il Comune attiverà la procedura per il pignoramento della somma a debito.
8. Della sospensione del pagamento/incasso si darà comunicazione, oltre che al soggetto creditore/debitore dell'Ente, al/ai responsabili di settore che hanno emesso i provvedimenti oggetto della mancata compensazione.

CAPO IV-DISPOSIZIONIFINALIE TRANSITORIE

Art. 11 (già art. 9 del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 29/2022)

ARMONIZZAZIONI E ABROGAZIONI

1. Le disposizioni del Capo II del presente regolamento non si applicano nei seguenti casi:
 1. per il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire;
 2. per la rateizzazione degli oneri concessori e della quota del 50% delle somme e v e n t u a l m e n t e dovute a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi di cui alle Leggi n.47/85, 724/94e 326/03;
3. È abrogato, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, il precedente regolamento vigente in materia, approvato con deliberazione consiliare n.23del21.12.2007, come modificata dalla deliberazione consiliare n. 23 del 26.06.2018, fermo restando che lo stesso resterà in vigore limitatamente alle rateizzazioni in corso e non rinegoziate alle condizioni del presente regolamento.

Art. 12 (già art. 10 del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 29/2022)

DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di modalità dei versamenti a favore dell'Ente, che possono avvenire esclusivamente in modalità telematica o a mezzo di conto corrente postale, a garanzia della tracciabilità dell'operazione e della certezza dell'avvenuto incasso.
2. Il Comune di Castiglione di Sicilia, prima di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, al momento della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, dovrà verificare la regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. In caso di accertate irregolarità ed in assenza della applicazione degli istituti previsti dal presente regolamento, non potrà procedersi al rilascio o al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni ed all'autorizzazione alla

permanenza in esercizio, ai sensi di legge.

3. Le verifiche di cui al comma 2 del presente articolo, dovranno essere predisposte dall'Ufficio competente al rilascio dei provvedimenti amministrativi in esso richiamati e dovranno avvenire attraverso la consultazione delle banche dati di cui all'art.7, lettera B punto1.

Art. 13 (già art. 11 del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 29/2022)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2023.
2. Le disposizioni del presente regolamento, in quanto afferenti a provvedimenti di natura eccezionale, si applicano alle procedure di accertamento di tributi, imposte e tariffe comunali e/o alle entrate patrimoniali a valere fino all'anno d'imposta 2022, laddove per quelle relative alle annualità successive si applica la legislazione vigente in materia (L. 27.12.2019, n. 160 e ss.mm.ii.).

Allegato A

MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI, TARIFFE E IMPOSTE COMUNALI

(ai sensi e per gli effetti del “Regolamento comunale di rateizzazione e compensazione dei tributi edelle altre entrate comunali”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29/2022, come modificato con delibera della Commissione straordinaria coi poteri del Consiglio comunale n. 20/2023)

**All’Ufficio tributi
del Comune di Castiglione di Sicilia**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (Prov. _____)

il _____ Codice fiscale _____

residente in _____ Via/P.zza _____ n. _____

Cap _____ telefono _____ cellulare _____ fax _____

e-mail _____ @ _____, pec _____ @ _____

- in proprio
- in qualità di erede di _____
- in qualità di titolare della ditta individuale _____
- in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro

Ragione sociale _____

P.IVA/C.F. _____ Telefono _____ fax _____

e-mail _____ @ _____

pec _____ @ _____

CHIEDE

ai sensi del vigente “Regolamento comunale di rateizzazione e compensazione dei tributi edelle altre entrate comunali”,

- la **dilazione di pagamento in n. _____ rate mensili di tributi, tariffe e imposte comunali** relative ai seguenti documenti:
 - avviso/accertamento n. _____ del ___/___/___ notificato in data ___/___/___ (tributo, tariffa, imposta: _____) per complessivi € _____ al medesimo/al sig/signora _____
 - avviso/accertamento n. _____ del ___/___/___ notificato in data ___/___/___ (tributo, tariffa, imposta: _____) per complessivi € _____ al medesimo/al sig/signora _____
 - avviso/accertamento n. _____ del ___/___/___ notificato in data ___/___/___ (tributo, tariffa, imposta: _____) per complessivi € _____ al medesimo/al sig/signora _____

e/o

- la **compensazione di tributi, tariffe e imposte comunali**, ai sensi dell'**art. 9** del *Regolamento comunale di rateizzazione e compensazione dei tributi*, chiedendo:
- **di detrarre dalla quota dovuta relativa all'avviso/accertamento** n. _____ del __/__/____ notificato in data __/__/____ (tributo, tariffa, imposta: _____) per complessivi € _____, **l'eccedenza di versamento relativo all'avviso/accertamento** n. _____ del __/__/____ notificatomi in data __/__/____ (tributo: _____) per complessivi € _____
 - **di detrarre dalla quota dovuta relativa all'avviso/accertamento** n. _____ del __/__/____ notificato in data __/__/____ (tributo, tariffa, imposta: _____) per complessivi € _____, **l'eccedenza di versamento relativo all'avviso/accertamento** n. _____ del __/__/____ notificatomi in data __/__/____ (tributo: _____) per complessivi € _____

allegando copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione

e/o

- la **compensazione**, ai sensi dell'**art. 10** del *Regolamento comunale di rateizzazione e compensazione dei tributi*, **tra il credito vantato dallo scrivente nei confronti di questo Ente, identificato come segue:** _____

e i seguenti debiti:

- avviso/accertamento n. _____ del __/__/____ notificatomi in data __/__/____ (tributo, tariffa, imposta: _____) per complessivi € _____,
- avviso/accertamento n. _____ del __/__/____ notificatomi in data __/__/____ (tributo, tariffa, imposta: _____) per complessivi € _____,
- avviso/accertamento n. _____ del __/__/____ notificatomi in data __/__/____ (tributo, tariffa, imposta: _____) per complessivi € _____,

allegando copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione

ELEGGE domicilio per il recapito del provvedimento di rateazione (se diverso da quello utilizzato per l'avviso/accertamento), al seguente indirizzo:

Comune _____ (Prov. __) Via/P.zza _____

_____ n.c. _____ CAP _____

telefono _____ cellulare _____ fax _____ e-

mail _____ @ _____

pec _____ @ _____

presso (indicare eventuale domiciliatario) _____

In alternativa all'invio del provvedimento di rateazione

CHIEDE sia inviato al seguente indirizzo P.E.C. _____ @ _____;

- CHIEDE** sia inviato per posta ordinaria;
- RITIRO DI PERSONA** il provvedimento di rateazione;
- DELEGA AL RITIRO** il/la Sig./Sig.ra _____, che all'atto del ritiro del provvedimento di rateazione esibirà un proprio documento di identità.

D I C H I A R A

(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/28.12.2000)

- di riconoscere i propri debiti così come specificato nello/negli avviso/i/accertamento/i di/dei cui/quali si chiede la rateazione;
- solo in caso di compensazione tra debiti dell'Ente e tributi e/o entrate comunale, di ritenere estinta ogni obbligazione a carico del Comune nei propri confronti, nonché di rinunciare ad eventuali azioni per il recupero del credito e di abbandonare eventuali azioni già intraprese;
- solo in caso di compensazione nell'ambito dello stesso tributo o altra entrata comunale di pari natura, di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, di voler rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
- di essere consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000;
- di essere consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere, della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 DPR 445/2000.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a _____

in proprio

in qualità di _____

(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della _____

delego il/la Sig./Sig.ra _____

a consegnare la presente richiesta di rateizzazione;

a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente richiesta di rateizzazione;

a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione e/o provvedimento connesso a questa richiesta.

Luogo e data _____ Firma del delegante _____

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

Alla presente istanza **allego copia fotostatica di un mio documento di identità**; in alternativa appongo la mia firma in presenza del dipendente addetto.

Castiglione di Sicilia, _____ **Firma** _____

Riservato all'Ufficio:

L'istanza e la dichiarazione di cui sopra sono state sottoscritte in mia presenza.

Castiglione di Sicilia, _____ **timbro e firma dip.** _____